

Proposta N° 430 / Prot. Data 02/12/2013		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 393 del Reg. Data 02/12/2013	OGGETTO :	<i>Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e donne in difficoltà presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013</i>
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione X SI ☐ NO

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco	Bonventre Sebastiano	X			
2)	Ass.V. Sind.	Paglino Giacomo	X	X		
3)	Assess. Anz.	Simone Giuseppe F.	X			
4)	Assessore	Trapani Ferdinando	X			
5)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X	X		
6)	Assessore	Melodia Massimo	X	X		
7)	Assessore	Palmeri Elisa	X	X		

Presiede il V/Sindaco **Giacomo Paglino**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e donne in difficoltà presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013”*;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/01 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Richiamata la Delibera di G.C. 292 del 30/09/2013 di approvazione convenzione con l'Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo per il servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la Comunità “Piccole Donne” di Mazara Del Vallo per il periodo dal 01/10/2013 al 30/11/2013;

Richiamata la Delibera di G.C. 349 del 07/11/2013 di approvazione convenzione con l'Associazione “Opera di Misericordia” di Marsala per il servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà per il periodo dal 11/11/2013 al 30/11/2013;

Dato atto che alla data del 30/11/2013 andranno a scadere le convenzioni sopra citate;

Ritenuto necessario approvare le convenzioni con gli Enti di cui sopra per il servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà per la durata di mesi 1 (UNO) ossia dal 01/12/2013 al 31/12/2013;

Accertato che la spesa conseguente per il rinnovo delle Convenzioni in parola ammonta a € **4.270,72** ripartita come appresso specificato:

1. Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo presso la Comunità “Piccole Donne” € **3.203,04** per il servizio di ospitalità di n. 3 gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà di Mazara Del Vallo
2. Associazione “Opera di Misericordia” di Marsala € **1.067,68** per il servizio di ospitalità di n. 1 gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà.

Visto lo schema di convenzione redatto dal 3° Settore Servizi al Cittadino, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Atteso che il servizio di ospitalità in istituto interessa anziani e disabili in condizioni di grave disagio socio-familiare ed economico e minori con difficilissimi vissuti familiari per i quali, per la maggior parte, è intervenuta pronunzia dell'Autorità Giudiziaria;

Tenuto conto che trattasi di spesa obbligatoria in quanto i trasferimenti della L.R. 6/97 prevedono, per come chiarito dalla L.R. 8/2000, che sono destinati in via prioritaria per il personale e per i servizi socio-assistenziali;

Vista la Delibera di C.C. n.° 156 del 28/11/2013 che approva il bilancio di previsione 2013/2015;

Viste le disposizioni ordinarie disposte dall'Assessorato Regionale EE.LL. con la circolare n.15 del 31/10/2002;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;

Vista la L.R. 15/03/1963 n°16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) **Di approvare** gli allegati schemi di convenzione con gli Enti in premessa riportati e per il numero massimo di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà a fianco indicati per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013;
- 2) **di dare atto** che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l'impegno di spesa ammontante a complessivi € **4.270,72** con il Cap. 142137 (Cod.Interv.1.10.04.03) “Rette di

ricovero minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio dell’esercizio finanziario 2013;

- 3) **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Vita Alba Milazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e donne in difficoltà presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013”*;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e donne in difficoltà presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013”*;

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di Gestanti, Ragazze madri e donne in difficoltà presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013*”;

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo

IL V/SINDACO
F.to Giacomo Paglino

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Gianluca Abbinanti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 05/12/2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2013

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);

X Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);

☐ _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati)

COMUNE DI ALCAMO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI - RAGAZZE MADRI - DONNE IN DIFFICOLTA'. PERIODO DICEMBRE 2013

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali del 3° Settore Servizi al Cittadino.- Ambiente e Sviluppo Economico, tra l'Amministrazione comunale di ALCAMO, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.» legalmente rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Alcamo, e _____, nata a _____ il _____, residente in _____ nella qualità di _____ dell'Ente denominato Associazione “**La Mimosa**”, d'ora in avanti designato con il termine «Ente», con sede in Mazara del Vallo, Via Diodoro Siculo n.3, iscritto al n. 2940 dell'albo regionale previsto dall'art. 26 legge regionale del 9 maggio 1986 n. 22, con Decreto n. 2145 del 13/10/2009 per svolgere attività assistenziale a favore di Gestanti e Ragazze madri nella tipologia «Casa Accoglienza» presso la Comunità “Piccole donne” sita in Mazara del Vallo, Via Gorizia nn.rr. 4/6/8.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di gestanti e madri per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la «casa di accoglienza per gestanti e madri e donne in difficoltà» intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di gestanti e madri in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente Associazione “La Mimosa” di Mazara del Vallo si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo, per la gestione della Comunità "Piccole Donne" di Mazara del Vallo, Via Gorizia nn.rr. 4/6/8 in favore di gestanti, ragazze madri, e donne in difficoltà inviate dall'Ufficio di servizio Sociale Comunale. E' altresì consentita l'ammissione di donne bisognevoli di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione e concordato dalle parti in numero 3 (TRE) unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, che provvederà anche al conseguente atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3 - MODALITÀ DI DIMISSIONE

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il

conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 - MODALITÀ D'INTERVENTO

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - ☐ documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - ☐ schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del Comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 - PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc..).

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 - PRESCRIZIONI

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli art. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7 - FRUIZIONE SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 - ASSENZE

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 - VOLONTARIATO

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 397,15 (IVA esente) per ogni posto ad essa riservato (per gli oneri fissi del personale, della manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
 - b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 21,63 (IVA esente) da liquidare posticipatamente con cadenza mensile sulla base di prospetti contabili mensili.
- Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Art. 13 - RIMBORSI

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 - INTEGRAZIONE RETTA

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

Art. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/12/2013 al 31/12/2013 (scadenza della precedente convenzione 30/11/2013). E' escluso. il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 18 - VALIDITÀ CONVENZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri tip. casa d'accoglienza in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 19 – EVENTUALE CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La copertura finanziaria per l'anno 2013 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata

conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 20 - EVENTUALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.
Prevvia lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22 - REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

Art. 24 OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. il/la sig./sig.ra _____, nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente contraente

L'Ente locale

COMUNE DI ALCAMO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA PER GESTANTI - RAGAZZE MADRI - DONNE IN DIFFICOLTA'. PERIODO DICEMBRE 2013

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali del 3° Settore Servizi al Cittadino.- Ambiente e Sviluppo Economico, tra l'Amministrazione comunale di ALCAMO, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.» legalmente rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Alcamo, e _____, nata a _____ il _____, residente in _____ nella qualità di _____ dell'Ente denominato Associazione **“Opera di Misericordia Onlus”**, d'ora in avanti designato con il termine «Ente», con sede in Marsala C/da Fontanelle, n.236, iscritta al n. 1672 dell'albo regionale previsto dall'art. 26 legge regionale del 9 maggio 1986 n. 22, con Decreto n. 458 del 25/02/2003 per svolgere attività assistenziale a favore di Gestanti Ragazze madri e Donne in difficoltà nella tipologia «Casa Accoglienza» presso la Comunità sita in Marsala C/da Fontanelle n. 236.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di Donne in difficoltà per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la «casa di accoglienza per gestanti madri e donne in difficoltà» intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne in difficoltà in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente Associazione **“Opera di Misericordia Onlus”** di Marsala si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO ED UTENZA

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente Associazione "Opera di Misericordia Onlus" di Marsala, per la gestione della Comunità in favore di gestanti, ragazze madri, e donne in difficoltà sita in Marsala C/da Fontanelle n. 236 inviate dall'Ufficio di servizio Sociale Comunale. E' altresì consentita l'ammissione di donne bisognevoli di accoglienza per situazioni contingenti di grave disagio familiare.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione e concordato dalle parti in numero 1 (UNO) unità .

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, che provvederà anche al conseguente atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

Art. 3 - MODALITÀ DI DIMISSIONE

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il

conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psichiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 - MODALITÀ D'INTERVENTO

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e del bambino e di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - ☐ documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - ☐ schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del Comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 - PERSONALE

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- c) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc..).

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.

L'Ente si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 - PRESCRIZIONI

Il personale dell'ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli art. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7 - FRUIZIONE SERVIZIO PUBBLICO

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8 - ASSENZE

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto.

Art. 9 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10 - VOLONTARIATO

L'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11 - PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

Art. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € 397,15 (IVA esente) per ogni posto ad essa riservato (per gli oneri fissi del personale, della manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
 - b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. 21,63 (IVA esente) da liquidare posticipatamente con cadenza mensile sulla base di prospetti contabili mensili.
- Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno; diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Art. 13 - RIMBORSI

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14 - INTEGRAZIONE RETTA

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

Art. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/12/2013 al 31/12/2013. E' escluso. il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 16 - RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art. 18 - VALIDITÀ CONVENZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri tip. casa d'accoglienza in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 19 – EVENTUALE CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La copertura finanziaria per l'anno 2013 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 20 - EVENTUALE RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI UTENTI

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti della presente convenzione.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Marsala.
Prevvia lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

Art. 22 - REGISTRAZIONE CONVENZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C. e della normativa in materia.

Art. 24 OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. il/la sig./sig.ra _____, nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente contraente

L'Ente locale